



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 13/03/2001**

COMUNE DI LATERZA (Taranto)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B. U. n. 121 suppl. del 23.06.92.

### **MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE**

#### **Art. 14**

**Elezioni, durata e presidenza  
del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è eletto secondo la normativa statale vigente.
2. La durata del consiglio comunale, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Il consiglio comunale elegge nella prima seduta il proprio presidente, scelto tra i consiglieri. Il presidente è eletto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede ad altra votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Con le stesse modalità è eletto un vicepresidente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di questi.
4. Nella ipotesi di contemporaneo assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni spettano al consigliere anziano di cui all'art. 15, comma 9, del presente statuto.
5. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale fissando l'ordine del giorno, la data e il luogo delle adunanze, secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
6. Il presidente e il vicepresidente possono essere revocati. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati e deve essere posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione. La revoca deve essere votata da almeno due terzi dei componenti del consiglio comunale.
7. In sede di prima attuazione, le elezioni del presidente e del vicepresidente vengono effettuate nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

#### **Art. 16**

**Cessazione dalla carica di consigliere**

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte o di scadenza del mandato, per decadenza o dimissioni.
2. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. A tal riguardo, il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze, provvede con noto scritto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere

ha facoltà di far volere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative prodotte.

3. Le dimissioni sono indirizzate al consiglio comunale tramite il presidente. Esse sono protocollate immediatamente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il consiglio ha l'obbligo di provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora i consiglieri dimissionari siano più di uno, il consiglio provvede alla surrogazione con separate votazioni seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.

5. La decadenza, per le ipotesi di impedimenti, incompatibilità o incapacità, è pronunciato a norma delle vigenti disposizioni di legge.

## Art. 17

### Prima adunanza e convocazione

1. La prima adunanza del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con preavviso da notificare almeno cinque giorni prima della seduta, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La convocazione della prima seduta e la presidenza spettano al sindaco neoeletto fino all'elezione del presidente del consiglio.

3. In tale seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale e successivamente comunica la composizione della giunta.

## Art. 17 bis

### Linee programmatiche dell'amministrazione

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del giuramento, sono presentate da parte del sindaco, sentito la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazioni di appositi emendamenti.

3. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'approvazione del rendiconto, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base di esigenze e problematiche sopravvenute.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta al consiglio, per l'esame e l'approvazione, apposito documento circa lo stato di attivazione e realizzazione delle linee programmatiche.

## Art. 18

### Convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria e straordinaria dal presidente che stabilisce

anche l'ordine dei giorno della seduta secondo le modalità stabilite del regolamento.

2. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l'esame del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, delle linee programmatiche dell'amministrazione.

3. In tutti gli altri casi, il consiglio è convocato in sessione straordinaria.

4. E' altresì convocato in sessione straordinaria quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine dei giorno delle questioni proposte.

5. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

6. La convocazione del consiglio comunale può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19

Adunanza e deliberazioni

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei componenti il consiglio comunale, senza computare il sindaco, salvi i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisca la votazione segreta.

6. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

7. Alle sedute del consiglio comunale partecipa di diritto il segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 21

Commissioni consiliari

1. Il regolamento del consiglio comunale determina il numero, i poteri, la composizione, l'organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale.

2. Le commissioni, esprimono pareri sugli atti di competenza del consiglio comunale con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.

3. Il sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, aver diritto di voto.

4. Commissioni speciali possono essere costituite per svolgere attività di controllo e garanzia sull'attività dell'amministrazione comunale e della struttura burocratica. Dette commissioni sono presiedute da consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.

Art. 22

Competenze generali della giunta

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco.
2. Adotta tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza del consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco o alla competenza gestionale del direttore generale, del segretario generale o dei funzionari.
3. Svolge attività di propria competenza o di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. La giunta ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali riferendo, annualmente al consiglio circa l'attività svolta.

#### Art. 23

##### Attribuzioni della giunta

1. La giunta opera nel rispetto del principio di separazione tra attività politica di indirizzo e controllo e attività di gestione. Essa svolge una incisiva funzione di indirizzo e controllo nei confronti dei responsabili dei settori e dei servizi mediante direttive. Attraverso queste ultime, detta disposizioni per l'utilizzo dei mezzi assegnati, per le modalità delle trattazioni degli affari e per le attività da svolgere.
2. La giunta, con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, individua gli obiettivi che i funzionari devono perseguire e raggiungere nell'attività di gestione e poi, in sede di approvazione del rendiconto, presenta una apposita relazione che esprime le valutazioni circa l'azione condotta dai funzionari e circa i risultati conseguiti in rapporto ai programmi, agli obiettivi e ai costi sostenuti.
3. Sono attribuiti alla giunta, oltre a quelli che la legge direttamente indica, gli atti di amministrazione attiva e discrezionale, consultiva e di controllo sull'attività dei funzionari, espressamente indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici.

#### Art. 24

##### Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette determinato in sede di nomina sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.
2. Della giunta possono far parte cittadini non componenti del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori non consiglieri, che comunque non possono essere più di tre, partecipano ai lavori del consiglio comunale senza diritto di voto.

#### Art. 26

##### Nomina, attività e funzionamento

1. Il sindaco, avvenuto la proclamazione degli eletti, nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Al fine di organizzare l'attività amministrativa secondo criteri di efficienza, il sindaco affida agli assessori, mediante delega, compiti di sovrintendenza, impulso politico e controllo nei diversi settori di attività del comune. Della delega deve essere data comunicazione al consiglio comunale.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone convocazione al consiglio.

#### Art. 29

##### Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.
4. La mozione di sfiducia deve essere presentata al segretario comunale che ne darà immediatamente comunicazione al sindaco perché si attivi per quanto di competenza ed al Prefetto se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 30

##### Dimissioni e decadenza

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni del sindaco devono essere presentate al consiglio comunale per il tramite del segretario generale, il quale informa immediatamente il Prefetto.
4. Il presidente, entro dieci giorni e su richiesta espressa del sindaco, convoca il consiglio comunale per la discussione delle dimissioni.
5. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Si fa luogo allo scioglimento del consiglio comunale e alla nomina di un commissario.

#### Art. 31

##### Competenze del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
2. Il sindaco:
  - a) ha la rappresentanza generale del comune;
  - b) convoca e presiede la giunta, dirige e coordina l'attività degli assessori;
  - c) rappresenta l'ente in giudizio sia come attore che come convenuto, previa autorizzazione della giunta, e compie atti conservativi dei diritti del comune, salvo la ratifica della giunta;
  - d) sovrintende al funzionamento della struttura burocratica, impartendo direttive al segretario generale ai funzionari;
  - e) nomina e revoca il segretario generale, secondo i criteri, i limiti e le modalità fissate dalla legge e dal regolamento;
  - f) può conferire al segretario generale le funzioni direzionali previste dalla legge per il direttore generale, nel caso in cui il comune non si avvalga della facoltà di stipulare apposita convenzione con altri comuni;
  - g) nomina i responsabili della struttura burocratica dell'ente, attribuisce e definisce gli incarichi di

collaborazione esterna e di alta professionalità, secondo la legge e le modalità indicate dal regolamento di organizzazione;

h) promuove, conclude e approva con atto formale gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142/90, salvo ratifica del consiglio comunale nei casi previsti dal comma 5° dello stesso articolo;

i) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi di cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;

j) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;

k) sottoscrive con il segretario generale tutte le deliberazioni della giunta;

l) acquisisce direttamente, presso gli uffici comunali, informazioni e atti anche riservati;

m) può delegare al segretario generale, al direttore generale, ai funzionari la firma degli atti di propria competenza specificatamente indicata nell'atto di delega;

n) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti ivi comprese quelle di ufficiale di governo.

## Art. 32

### Altre attribuzioni

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi, in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti i commissariati di polizia;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto;

2. Il sindaco, altresì, quale ufficiale di governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizio, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Il sindaco, previa comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) a un consigliere comunale.

## Art. 33

### Giuramento e distintivo

1. Il sindaco entra in carica all'atto della proclamazione. Presta giuramento davanti al consiglio comunale nella seduta d'insediamento, leggendo la seguente formula: "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere alle funzioni al solo scopo del pubblico bene".

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

## Art. 37

### Referendum

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum su materie di interesse e competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. E' indetto altresì referendum, sulle medesime materie e salvi gli stessi limiti, quando lo richieda un decimo della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum, nonché le possibilità di accorpare due o più quesiti referendari in un'unica consultazione.

#### Art. 38

##### Limiti al referendum

1. Non possono essere indetti referendum in materia statutaria, in materia di tributi e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, in materia di regolamenti interni e quando sullo stesso argomento è stato già indetto referendum nell'ultimo triennio.
2. Una proposta di referendum presentato in consiglio comunale o non accolta, a seguito di votazione, non può essere ripresentato prima di un triennio.
3. Un referendum non può essere indetto prima che sia decorso un anno dall'espletamento di altro referendum, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

#### Art. 47

##### Il Difensore civico. Istituzione, nomina e revoca

1. Il comune di Laterza può istituire l'ufficio del difensore civico. Questi è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, il consiglio comunale procede, in altra seduta da tenersi entro tre mesi dalla prima, ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
3. Il difensore civico deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Laterza e deve essere scelto tra i cittadini che, per competenze giuridico - amministrative ed esperienze rilevabili dai curricula presentati, diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e serenità di giudizio.
4. Non possono essere nominati difensore civico:
  - a) coloro i quali si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i consiglieri e assessori della comunità montana, i membri della sezione provinciale decentrata di controllo, i ministri di culto;
  - c) i dipendenti del comune;
  - d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
  - e) chi è coniuge o ha rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con il sindaco e gli assessori, con i dipendenti comunali della categoria apicale, con il segretario generale o il direttore generale.
5. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione ostativa alla nomina.

Egli può essere revocato, con la medesima maggioranza prevista dalla nomina (due terzi dei consiglieri assegnati) per gravi e ripetute inadempienze oppure per accertata inefficienza.

6. In caso di dimissioni, revoca o decadenza, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione entro tre mesi.

## Art. 48

### Funzioni e prerogative

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini e dei residenti.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano state violate le leggi, lo statuto, i regolamenti.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e deve vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

4. Il difensore civico deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio, messo a disposizione dall'amministrazione comunale unitamente a mezzi e personale, almeno una volta per settimana.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38, della legge 127/97 secondo le modalità previste dalla legge stessa.

6. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici esercizi. Egli può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

7. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità e i ritardi riscontrati. Egli può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

## Art. 49

### Attività e indennità di funzione

1. Il difensore civico presenta ogni anno entro il mese di febbraio, la relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente; nella stessa vengono segnalati i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e vengono formulati suggerimenti per il superamento degli stessi.

2. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa ai consiglieri comunali e discussa in consiglio comunale.

3. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo, non inferiore a quella percepita da un assessore, è fissata dal consiglio comunale.

## Art. 51

### Principi generali ed amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art. 9 del presente statuto, privilegiando le funzioni di iniziativa, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando, quella gestionale amministrativa, alla responsabilità delle sfere burocratiche, per l'attuazione degli obiettivi secondo termini di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. A tal fine

gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata al rispetto delle linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali.

3. L'organizzazione della struttura burocratica e i rapporti tra questa e gli organi politici sono disciplinati da apposito regolamento. Deve essere previsto l'individuazione di settori, servizi e, laddove possibile, uffici o unità operative o articolazioni simili. Deve essere assicurata una elevata flessibilità delle strutture e delle risorse umane, nonché l'attivazione di conferenze miste e interdisciplinari per garantire il miglior accordo possibile tra organi politici ed uffici.

4. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso appositi programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale.

5. Nell'azione amministrativa, il comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e lo snellimento e la semplificazione delle procedure al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi.

## Art. 52

### Organizzazione

1. Il comune, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, disciplina con uno o più regolamenti, le procedure di selezione del personale e l'organizzazione degli uffici.

2. I rapporti di lavoro del personale dipendente, in conformità alla legge, sono regolati dai contratti collettivi.

## Art. 53

### Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato e revocato dal sindaco con i criteri e le modalità fissate dalla legge e dal regolamento.

2. Il segretario generale svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, all'ordinamento giuridico. Egli inoltre:

a) partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali laddove vi sia interesse per il comune;

c) esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti oppure conferita o delegata dal sindaco;

d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni da parte dei responsabili dei settori, salvo che il comune non si sia avvalso della facoltà di nomina prevista in convenzione con altri comuni, di un direttore generale.

3. Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario generale.

## Art. 54

### Vicesegretario generale

1. Il comune ha un vicesegretario generale il quale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il vicesegretario generale è funzionario apicale dell'ente e responsabile di struttura di massima dimensione cui sono attribuite le funzioni amministrative istituzionali nonché gli affari generali dei

comune.

#### Art. 54/bis

##### Direttore generale

1. Previa stipula di convenzione con altri comuni, il sindaco può nominare, a seguito di deliberazione della giunta e secondo i criteri stabiliti dal regolamento nell'ordinamento degli uffici, un direttore generale con il compito di sovrintendere alla gestione del comune.
2. Il direttore generale, che deve provvedere alla gestione unitaria e coordinata dei servizi dei comuni convenzionati, è responsabile della struttura burocratica per il raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive impartite dal sindaco.
3. Competono al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 21 dell'articolo 40 del d.lgs 77/95 e la proposta del piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
4. Tali funzioni possono essere, con provvedimento del sindaco, conferite al segretario generale.

#### Art. 55

##### Incarichi e collaborazione esterna

1. L'utilizzo di professionalità esterne, all'interno e all'esterno della dotazione organica, mediante la stipula di contratti a tempo determinato, è consentito per la copertura di posti di funzionari e di personale di servizio e nei limiti della legge e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 52.
2. Per esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio, il medesimo regolamento può prevedere, mediante convenzioni a termine, collaborazioni e consulenze esterne ad alto contenuto di professionalità.

#### Art. 56

##### Attribuzioni dei funzionari apicali

1. Ai direttori di settore e ai responsabili dei servizi, coordinati e diretti dal segretario generale o dal direttore generale, se nominato, spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica per l'attuazione degli obiettivi fissati dal consiglio comunale e dalla giunta.
2. Essi adottano, al riguardo, atti denominati determinazioni che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno.
3. Il regolamento di organizzazione definisce puntualmente l'attribuzione delle funzioni.

#### Art. 58

##### Forme di gestione

1. Il comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
  - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo d'istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società di capitale, in particolare quando ravvisi l'opportunità di far partecipare altri soggetti pubblici o privati.
2. Il consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con provvedimenti propri: l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione ed il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti, conferendo l'eventuale capitale di dotazione;

#### Art. 58/bis

##### Aziende speciali

1. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
2. L'azienda speciale disciplina il proprio ordinamento e funzionamento mediante un proprio statuto e regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di componenti non inferiori a tre e non superiori a sette, che abbiano i requisiti a consigliere comunale e specifiche competenze tecniche professionali.
4. Dura in carica un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e comunque sino all'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.
5. Il sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio, procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso le aziende, assicurando il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere la presenza di entrambi i sessi.

#### Art. 58/ter

##### Istituzione

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto del comune e da appositi regolamenti approvati dal consiglio comunale.
2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e specifiche competenze tecniche e professionali in materia di servizi sociali. Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nello primo seduta utile.
5. Per la nomina, la revoca e la surrogazione degli amministratori si applica quanto previsto per le aziende speciali dal precedente articolo 58/bis.
6. Il direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal consiglio di amministrazione tra le persone aventi i requisiti previsti dal regolamento.
7. Per lo stato giuridico ed economico del personale dell'istituzione si applica la normativa prevista al riguardo per il personale dei comuni - enti locali.

#### Art. 58/quarter

## Società di capitali

1. Il comune può partecipare a società di capitale e promuoverne la costituzione.
2. Le deliberazioni relative sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.
3. Qualora la partecipazione del comune a società di capitale sia superiore al 20% del capitale sociale, lo statuto di queste deve prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal comune, ai sensi dell'articolo 2458 del C.C.
4. Il comune può, inoltre, partecipare ad altre società di capitale.

### Art. 58/quinquies

#### Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del comune nelle assemblee delle società di capitali e delle strutture associative è il sindaco o un suo delegato.

### Art. 58/septies

#### Indirizzi e vigilanza

1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
2. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al consiglio comunale.

### Art. 66

#### Contratti

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
    - a) il fine che il contratto intende perseguire;
    - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    - c) le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
  2. Il Comune osserva le procedure previste dalla Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
  3. Le norme per la disciplina dei contratti lavori e servizi anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
-